



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, I CONSUMATORI, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
DIVISIONE IV Promozione della concorrenza e semplificazioni per le imprese

Risoluzione n. 227887 dell'8 luglio 2016

Oggetto: Commercio al dettaglio su aree pubbliche – Richiesta parere

Si fa riferimento alla nota a margine indicata, con la quale codesto Comune fa presente che un commerciante “spuntista”, nuovo operatore del mercato comunale settimanale, ha di recente acquistato il ramo d’azienda di un altro operatore commerciale, anch’esso operante presso il medesimo mercato comunale in qualità di “spuntista”, chiedendo così di cumulare, in aggiunta alle proprie presenze, anche quelle maturate in precedenza da quest’ultimo operatore al fine di guadagnare una migliore posizione nella relativa graduatoria e conseguire un ordine di priorità maggiormente vantaggioso in sede di assegnazione giornaliera dei posteggi temporaneamente non occupati dai rispettivi concessionari.

Chiede, pertanto, di conoscere se, nel caso di cessione di ramo di azienda per atto tra vivi, o meglio tra “spuntisti”, laddove nessuno dei due è concessionario di posteggio nel mercato in questione, il cedente possa trasferire al cessionario anche i diritti connessi alla priorità di assegnazione da egli maturata attraverso il cumulo di un certo numero di presenze, tenuto conto anche della circostanza che l’atto pubblico non reca menzione dell’ammontare delle presenze maturate, né del trasferimento di siffatti diritti, limitandosi esclusivamente a regolare le questioni afferenti il patrimonio aziendale e le concessioni di posteggio a loro tempo rilasciate da altri Comuni.

Al riguardo, la scrivente Direzione rappresenta quanto segue.

Richiama, in via preliminare, l’articolo 28, comma 11, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, il quale dispone che “*I posteggi, temporaneamente non occupati dai titolari della relativa concessione in un mercato, sono assegnati giornalmente, durante il periodo di non utilizzazione da parte del titolare, ai soggetti legittimati ad esercitare il commercio sulle aree pubbliche, che vantino il più alto numero di presenze nel mercato di cui trattasi*”.

Richiama, altresì, il punto 6 dell’Intesa sui criteri per l’assegnazione di posteggi sulle aree pubbliche sancita in sede di Conferenza Unificata Stato-Regioni del 5 luglio 2012, il quale riprende tale concetto disponendo che “*Ai fini dell’assegnazione transitoria dei posteggi temporaneamente non occupati dal titolare della concessione nel mercato o nella fiera, resta ferma l’applicazione del criterio del maggior numero di presenze, per tali intendendo le volte che il soggetto ha partecipato alle spunte, indipendentemente dall’effettivo utilizzo del posteggio temporaneamente non occupato. Il numero delle presenze maturate è comprovato dalla documentazione acquisita presso il Comune competente*”.



Premesso quanto sopra, in relazione allo specifico quesito, ai fini dell'assegnazione giornaliera di posteggi temporaneamente non occupati dal titolare della concessione, la scrivente Direzione ritiene che a seguito di subentro nell'attività, il subentrante possa legittimamente usufruire del numero di presenze acquisite tramite la partecipazione alle "spunte" da parte del cedente.

Resta fermo, comunque, che, ai fini della partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica che hanno per oggetto le assegnazioni delle concessioni (la cui durata, ai sensi del punto 1 dell'Intesa, non può essere inferiore ai nove anni né superiore ai dodici), l'applicabilità dei criteri di cui al punto 2 dell'Intesa, tra i quali, ai fini delle selezioni nel periodo di prima applicazione (ossia dopo il 7 maggio 2017 per le concessioni scadute dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 59 del 2010 e prorogate fino alla data dell'Intesa e dopo il 6 luglio 2017 per le concessioni di posteggio che sono scadute o che scadranno nel periodo compreso fra la data dell'Intesa ed i cinque anni successivi) è ricompresa la specifica professionalità acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione, che in tale periodo può avere una specifica valutazione nel limite massimo del 40% del punteggio complessivo.

A tal proposito si richiama quanto già espresso dalla scrivente Direzione con la nota n. 224850 del 5-11-2015, che si allega, nella quale si è precisato che, sia nel caso di bandi di selezione per il rinnovo delle concessioni una volta esauritasi nel 2017 la fase transitoria e pertanto nel successivo periodo di prima applicazione, sia nel caso di posteggi divenuti liberi in mercati già esistenti, qualora la partecipazione alle spunte giornaliere si sia concretizzata in una effettiva occupazione, seppur temporanea e giornaliera, del posteggio la cui concessione è messa a bando, codesto Comune può considerare il soggetto che ne ha usufruito in possesso di una quota di professionalità riferibile a quel posteggio e, quindi, valutarla ai fini del computo di quella percentuale di punteggio (massimo 40%), assegnabile in relazione alla presenza nel posteggio.

IL DIRETTORE GENERALE
(Gianfrancesco Vecchio)